



FONDAZIONE
Cassa di Risparmio di **IMOLA**

**REGOLAMENTO DELLE
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
DELLA FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA**

Approvato con delibera 06.04.2023 del Consiglio Generale

INDICE

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI	
Articolo 1	Ambito di applicazione	Pag. 3
Articolo 2	Scopi e ambito territoriale di attività	Pag. 3
Articolo 3	Modalità di intervento	Pag. 3
Articolo 4	Principi Generali	Pag. 4
TITOLO II	ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	
Articolo 5	Collaborazione	Pag. 5
Articolo 6	Consiglio Generale	Pag. 5
Articolo 7	Consiglio di amministrazione	Pag. 5
Articolo 8	Struttura operativa	Pag. 6
TITOLO III	STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	
Articolo 9	Criteri generali di programmazione	Pag. 6
Articolo 10	Atto di indirizzo triennale	Pag. 6
Articolo 11	Documento programmatico previsionale annuale (DPP)	Pag. 7
TITOLO IV	DESTINATARI E MODALITÀ DI INTERVENTO	
Articolo 12	Destinatari degli interventi	Pag. 7
Articolo 13	Soggetti esclusi	Pag. 8
Articolo 14	Deroghe	Pag. 8
Articolo 15	Impegni pluriennali	Pag. 8
Articolo 16	Azioni informative per l'accesso agli interventi	Pag. 9
TITOLO V	MODALITÀ OPERATIVE	
Articolo 17	Progetti propri della Fondazione	Pag. 9
Articolo 18	Progetti di terzi	Pag. 9
Articolo 19	Ulteriori modalità operative	Pag. 10
TITOLO VI	ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E REVOCA	
Articolo 20	Istruttoria	Pag. 10
Articolo 21	Criteri per la valutazione delle richieste	Pag. 11
Articolo 22	Organi ausiliari per la valutazione	Pag. 11
Articolo 23	Erogazione dei contributi	Pag. 12
Articolo 24	Revoca dei contributi	Pag. 13
Articolo 25	Monitoraggio e valutazione risultati	Pag. 13
Articolo 26	Pubblicizzazione dei contributi ricevuti	Pag. 13
TITOLO VII	PUBBLICITÀ, DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA	
Articolo 27	Pubblicità della documentazione istituzionale	Pag. 14
Articolo 28	Norma transitoria	Pag. 14

TITOLO PRIMO - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 3, comma 2 e 19, comma 1, lett. h), dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (di seguito "Fondazione") ne disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale, definendo i criteri e le modalità di attuazione degli scopi statutari onde assicurare la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza alle vigenti disposizioni legislative e statutarie nonché ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede ACRI.

Articolo 2 Scopi, ambito di operatività e ambito territoriale di attività

1. Nel rispetto delle tradizioni originarie, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Consiglio Generale ai sensi delle disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.

2. Essa opera esclusivamente nei settori ammessi dalla normativa vigente ed opera in via prevalente nei settori rilevanti scelti dal Consiglio Generale – nell'ambito dei settori ammessi – con deliberazione assunta almeno ogni tre anni in numero non superiore a quello previsto dalla legge. La scelta e le sue modificazioni sono comunicate all'Autorità di vigilanza. Il Consiglio Generale sceglie e definisce anche il numero degli altri settori di intervento, sempre nell'ambito dei settori ammessi.

3. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio di tradizionale radicamento, e precisamente nelle Province di Bologna e Ravenna, con particolare riguardo al territorio del Nuovo Circondario Imolese e della Diocesi di Imola¹, e in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento dell'ACRI o della Associazione tra le Casse e i Monti dell'Emilia Romagna, quando ciò sia giustificato dalla maggiore efficacia degli interventi attuati, dal perseguimento di economie di scala, da una maggiore visibilità dell'azione svolta.

4. Interventi rivolti all'estero possono in via eccezionale essere sostenuti se promuovono nei proponenti e nella nostra comunità una rilevante crescita educativa e una forte condivisione di valori.

Articolo 3 Modalità di intervento

1. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

- l'attuazione di iniziative e progetti propri (*interventi diretti*), anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali, quando queste rendano più efficace l'intervento;
- l'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
- l'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui attività

¹ E precisamente nei comuni di: Imola, Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Fontanelice, Lugo, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;

- la promozione di bandi di erogazione, nell'ambito dei settori di intervento prescelti, che dovranno indicare espressamente l'oggetto, gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, la scadenza, i criteri di valutazione e le cifre stanziare; tali bandi potranno assumere varie forme come i bandi a regia (costruzione di percorsi di progettazione e gestione partecipata) o i bandi con co-progettazione o co-gestione (partnership tra Associazioni ed Enti).
- interventi in società o enti, pubblici e privati, assumendo partecipazioni di minoranza, per realizzare progetti particolarmente significativi per il territorio di riferimento;
- altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

Articolo 4 Principi generali

1. La Fondazione esercita l'attività istituzionale previo ascolto della comunità di riferimento secondo le modalità di volta in volta ritenute le più idonee, ed interpretando le istanze da questa provenienti, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative sostenute.

2. La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione, annuale e pluriennale, e opera per progetti nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

3. Nell'esercizio della sua attività, la Fondazione opera nel rispetto dei principi di:

- *autonomia nelle scelte*, adottando le modalità di intervento, fra quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 3, che di volta in volta ritiene le più adeguate per conseguire le finalità statutarie;
- *trasparenza* nell'individuazione dei criteri di scelta delle iniziative da sostenere;
- *comunicazione* a tutti i portatori di interesse, secondo i più opportuni strumenti, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- *sussidiarietà*, affiancandosi all'attività svolta dagli Enti locali territoriali nella realizzazione di progetti coerenti con le finalità istituzionali perseguite, senza tuttavia assumere ruoli di supplenza o sostituzione delle istituzioni medesime;
- *efficienza*, ricercando l'impiego ottimale delle risorse disponibili;
- *efficacia*, impiegando le risorse disponibili in progetti e iniziative capaci di apportare un valore aggiunto sociale, culturale o economico alla comunità di riferimento;
- *equa ripartizione delle risorse* tra i settori di intervento prescelti secondo le esigenze e le proposte di intervento relative a ognuno di essi;

4. Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dall'Organo di indirizzo.

5. Nella definizione delle politiche di bilancio e di erogazione la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

TITOLO II - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI

Articolo 5 Collaborazione

1. Gli Organi statuari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statuarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.

Articolo 6 Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è l'organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

2. Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Consiglio Generale è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

3. Il Consiglio Generale definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all'attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento. A tale fine, esso esercita le attribuzioni previste dall'art. 19 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:

- a) approva l'atto di indirizzo pluriennale individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili, sentito il Consiglio di amministrazione;
- b) approva il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- c) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
- d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- e) verifica periodicamente, di norma con cadenza semestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all'attività istituzionale svolta.

Articolo 7 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio Generale.

2. Conformemente alle previsioni statuarie e di legge, il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio:

- a) fornisce al Consiglio Generale le informazioni e i dati necessari per la predisposizione della programmazione pluriennale;

- b) predispone il documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone per l'approvazione in tempo utile al Consiglio Generale;
- c) predispone il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente;
- d) predispone relazioni semestrali sui risultati di gestione e sull'attività istituzionale per il Consiglio Generale.

Articolo 8 Struttura operativa

1. La struttura operativa, coordinata dal Segretario Generale, predispone gli strumenti erogativi e l'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì a monitorare le iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.

TITOLO III – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 9 Criteri generali di programmazione

1. Nel programmare l'attività, la Fondazione si attiene alla normativa di settore vigente, ai sensi della quale:

- esercita l'attività istituzionale nei soli settori ammessi dalla legge;
- opera prevalentemente nei settori rilevanti, scelti almeno ogni tre anni nel numero massimo di cinque nell'ambito dei settori ammessi;
- destina ai settori rilevanti la parte maggioritaria dei redditi conseguiti - al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e dell'accantonamento alla riserva obbligatoria - ripartendola fra gli stessi in misura equilibrata e secondo un criterio di rilevanza sociale;
- destina la rimanente parte dei redditi, come sopra individuati, esclusivamente ad uno o più settori ammessi, individuati secondo il medesimo criterio della rilevanza sociale, ed entro il limite massimo, per ciascuno di essi, di quanto destinato al minore tra i settori rilevanti.

Articolo 10 Atto di indirizzo triennale

1. L'Atto di indirizzo triennale di cui all'art. 19, primo comma, lett. h) dello Statuto contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.

2. Nell'Atto di indirizzo triennale sono indicati i settori rilevanti nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento. Esso indica inoltre i programmi pluriennali di attività e definisce gli obiettivi generali da perseguire, le linee di operatività e le priorità degli interventi.

3. L'Atto di indirizzo triennale può prevedere impegni di durata pluriennale di regola contenuti nell'arco di un triennio/quinquennio a condizione che questi non pregiudichino la stabilità patrimoniale della Fondazione. Per tali interventi, l'erogazione delle rate successive alla prima potrà avvenire di norma solo dopo la presentazione di stati di avanzamento del progetto adeguatamente documentati e positivamente valutati.

4. Per la predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.

5. Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, l'Atto di indirizzo pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.

Articolo 11 Documento programmatico previsionale annuale

1. Il documento programmatico previsionale annuale (D.P.P.) è lo strumento di programmazione dell'attività della Fondazione per l'esercizio di riferimento e contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del documento programmatico pluriennale.

2. Il D.P.P. annuale è approvato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.

3. In sede di approvazione del D.P.P. annuale, il Consiglio Generale può verificare l'attualità delle previsioni dell'Atto di indirizzo triennale pluriennale e procedere alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.

4. Il Consiglio di amministrazione gestisce l'attività erogativa, secondo le indicazioni del D.P.P., individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

TITOLO IV - DESTINATARI E MODALITÀ DI INTERVENTO

Articolo 12 Destinatari degli interventi

1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

2. Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) gli enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- c) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- d) le imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112;
- e) le cooperative che operano nel settore della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, del tempo libero e dell'assistenza alle categorie sociali più deboli;
- f) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di riferimento della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento prescelti.

3. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che:

- i soggetti privati indicati alla lettera b) del comma precedente siano iscritti al Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore;

- i soggetti privati di cui alla lettera f) del comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata.

4. In ogni caso è necessario che i soggetti operino stabilmente da almeno dodici mesi nel settore cui è rivolta l'erogazione e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.

5. Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.

Articolo 13 Soggetti esclusi

1. Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:

- provenienti da soggetti di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
- provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
- provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
- provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo che precede;
- provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria;
- soggetti diversi da quelli indicati nei precedenti alinea che non si riconoscono nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle da essa perseguite.

2. Il Consiglio di amministrazione potrà individuare eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Articolo 14 Deroghe

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta autorizzare, con provvedimento motivato, eventuali deroghe alle disposizioni dell'art. 13 laddove sussistano specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le eventuali deroghe debbono essere tempestivamente comunicate al Consiglio Generale.

Articolo 15 Impegni pluriennali

1. Nell'ambito del documento programmatico di cui all'art. 11, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, che non siano già previsti dall'Atto di indirizzo pluriennale, comunque contenuti nell'arco di un triennio, a condizione che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.

2. Per tali interventi, l'erogazione delle rate annuali successive alla prima sarà di norma effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto adeguatamente documentati e positivamente valutati.

Articolo 16 Azioni informative per l'accesso agli interventi

1. Il Consiglio di Amministrazione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

TITOLO V - MODALITÀ OPERATIVE

Articolo 17 Progetti propri della Fondazione

1. Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

Articolo 18 Progetti di terzi

1. Nella definizione del D.P.P. annuale il Consiglio di amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.
2. Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate, previo accreditamento dell'Ente richiedente, tramite il modulo online presente sulla piattaforma ROL – Richieste di Contributo On Line raggiungibile al link <https://fcrimola.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/> nonché sul sito Internet della Fondazione. Tali richieste sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, fatte salve le diverse scadenze previste nei bandi di erogazione eventualmente promossi. Se residuano fondi disponibili, possono essere successivamente esaminate anche le richieste pervenute tra il 1° febbraio e il 31 ottobre. Per progetti e iniziative particolarmente urgenti e/o rilevanti, i predetti termini possono essere derogati dal Consiglio di Amministrazione.
3. La richiesta deve indicare:
 - a) gli elementi identificativi del soggetto richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
 - b) la descrizione del progetto o iniziativa
 - c) gli obiettivi perseguiti e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
 - d) il dettaglio preventivo di spesa e l'importo del contributo richiesto;
 - e) le risorse proprie investite e le eventuali fonti di finanziamento ulteriore;
 - f) i tempi di realizzazione;
 - g) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
 - h) l'impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
 - i) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;

j) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.

k) ogni altro elemento ritenuto necessario od opportuno ai fini istruttori.

4. Alle richieste deve essere allegato:

a) lo statuto, l'atto costitutivo, la documentazione sull'assenza dello scopo di lucro;

b) l'ultimo bilancio consuntivo e il bilancio previsionale;

c) l'eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa;

d) l'impegno di terzi per la copertura delle spese dell'intervento eccedenti il contributo richiesto;

e) la deliberazione dell'eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell'iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti.

5. Il Consiglio di amministrazione potrà richiedere nell'avviso pubblico eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

Articolo 19 Ulteriori modalità operative

1. Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.

TITOLO VI - ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, LIQUIDAZIONE, MONITORAGGIO E REVOCA

Articolo 20 Istruttoria tecnica

1. L'attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

3. Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.

4. L'attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:

a) delle caratteristiche dei soggetti proponenti;

b) della coerenza interna del progetto, con riguardo ai mezzi in relazione agli obiettivi perseguiti;

c) dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;

d) degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dell'intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;

e) della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;

f) della non sostituibilità rispetto all'intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto.

Articolo 21 Criteri per la valutazione di merito delle richieste

1. Nella valutazione delle iniziative il Consiglio di Amministrazione definisce metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.

2. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione esamina i progetti e gli eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione e le risorse economiche necessarie, e tiene in considerazione, in particolare, la possibilità di quantificarne i risultati attesi anche al fine di effettuare opportuni raffronti tra proposte analoghe o alternative.

3. In particolare, i progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono valutati dal Consiglio di amministrazione con particolare riguardo:

- alla coerenza dei progetti rispetto agli obiettivi e ai programmi della Fondazione.
- alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione;
- alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
- ai profili innovativi dell'iniziativa o del progetto e della sua capacità di perseguire i fini dell'erogazione;
- alle caratteristiche del richiedente in termini di reputazione e di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di proseguire l'azione anche oltre i termini previsti dal sostegno della Fondazione;

4. Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di amministrazione privilegia, di norma, quelli:

- caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse;
- capaci di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento.

5. A parità di altre condizioni, il Consiglio di Amministrazione privilegerà di norma i progetti e le iniziative espressione del territorio di riferimento. La scelta deve essere in ogni caso motivata e, ad ulteriore parità di condizioni, sarà seguito l'ordine di presentazione delle domande.

6. I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

Articolo 22 Organi ausiliari per la valutazione

1. La valutazione di merito dei progetti per i quali viene richiesto l'intervento della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, può essere demandata dal Consiglio di

Amministrazione ad una apposita Commissione consultiva costituita da tre a cinque componenti nominati dal Consiglio stesso nel suo ambito. I commissari rimangono in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio che li ha nominati, salvo diversa determinazione del Consiglio stesso. La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno, su iniziativa del Presidente, ed opera nel rispetto delle norme legislative e statutarie vigenti nonché del presente Regolamento. La Commissione presenta le sue proposte al Consiglio di Amministrazione, che assume le relative deliberazioni. La corresponsione del gettone di presenza è condizionata alla redazione del verbale, anche sommario, da parte del Segretario Generale o di un suo incaricato. L'adunanza della Commissione, in mancanza di formale convocazione, si considera regolare se sono presenti tutti i suoi componenti. Le iniziative e i progetti trasferiti alle imprese strumentali sono esaminati e deliberati dai rispettivi Organi amministrativi.

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare la valutazione tecnica di progetti di particolare complessità o specializzazione ad esperti esterni dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza.

Articolo 23 Erogazione dei contributi

1. Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Segretario Generale inviata tramite la piattaforma ROL – Richieste di Contributo On Line, nella quale vengono definiti anche i termini della liquidazione.

2. Il soggetto proponente deve comunicare, a pena di decadenza dal contributo, l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, secondo i termini stabiliti nella lettera di formalizzazione.

3. Ogni iniziativa esterna che comporti una erogazione di importo superiori a 25.000 Euro ovvero un impegno pluriennale della Fondazione deve essere regolata da convenzione.

4. L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

5. Qualora il rendiconto indichi spese inferiori all'importo del contributo deliberato l'erogazione sarà proporzionata alle spese effettivamente sostenute.

6. Il Consiglio di amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.

7. Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.

8. Salvo urgenti e/o significative esigenze da valutarsi a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, nessun beneficiario potrà di regola ricevere più di una sovvenzione all'anno. Questa disposizione non si applica tuttavia nei confronti degli Enti istituzionali (Comune di Imola, Nuovo Circondario Imolese, Città Metropolitana di Bologna, Diocesi di Imola, A.S.L. di Imola e Alma Mater Università di Bologna).

9. La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Articolo 24 Revoca dei contributi

1. La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- si accertino ragioni oggettive che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- si accerti, all'esito della verifica della rendicontazione, un uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- si accerti che nei ventiquattro mesi successivi alla comunicazione di concessione del contributo, il progetto non è stato realizzato - salvo giustificato motivo da valutarsi ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione - ovvero che il soggetto beneficiario non ha dato seguito alle eventuali indicazioni della Fondazione per la realizzazione del progetto stesso;
- si accerti che nei ventiquattro mesi successivi alla comunicazione di concessione del contributo il beneficiario non ne ha chiesto la liquidazione.

Articolo 25 Monitoraggio e valutazione risultati

1. Gli uffici della Fondazione preposti verificano la realizzazione dei progetti e delle iniziative sostenute sotto il profilo amministrativo e sotto il profilo dell'efficacia degli interventi rispetto agli impegni assunti dal beneficiario, in relazione alla dimensione del contributo, alla natura e alla complessità del progetto.

2. A tal fine, alla conclusione dell'intervento i beneficiari forniscono, tramite la piattaforma ROL - Richieste di Contributo On Line, dietro eventuale semplice richiesta scritta della Fondazione, un rendiconto dettagliato dell'attività svolta con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi prefissati e all'utilizzo delle risorse impiegate. Nel caso di progetti pluriennali, il rendiconto sarà periodico secondo un programma prestabilito.

3. La rendicontazione economica è obbligatoria per tutti gli interventi.

4. Per gli interventi pluriennali, per quelli ripetitivi e per quelli di importo uguale o superiore a 25.000 Euro formerà in particolare oggetto di verifica:

- a) lo stato di avanzamento del progetto, per le erogazioni di importo superiore a 25.000 euro, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
- b) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- c) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- d) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

Articolo 26 Pubblicizzazione dei contributi ricevuti

1. Per tutti i progetti finanziati, il beneficiario deve evidenziare il contributo concesso dalla Fondazione in presentazioni, discorsi, scritti, pubblicazioni, anche con l'utilizzo di logo e acronimo secondo i termini del *"Manuale per la comunicazione delle iniziative sostenute dalla*

Fondazione” e fornirne rendicontazione.

2. Per gli interventi edificatori civili, artistici, tecnici o architettonici, dovrà sempre essere esposta in evidenza una targa riportante “acronimo, logo della Fondazione e anno dell’evento” e dovrà essere fornita documentazione scritta o fotografica di tale fatto.

TITOLO VII - PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA

Articolo 27 Pubblicità della documentazione istituzionale

1. Il Bilancio di missione deve recare un resoconto delle finalità, delle modalità operative e dei risultati ottenuti dai progetti di maggiore rilevanza sostenuti dalla Fondazione in ciascun settore di attività.
2. La pubblicazione del resoconto si dà per avvenuta quando la Fondazione ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.
3. Lo Statuto, il Regolamento dell’attività istituzionale, l’Atto di indirizzo pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio di missione, le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore a 50.000 Euro ed altri eventuali documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
4. Sul sito Internet della Fondazione sono altresì resi pubblici le procedure per le richieste di sostegno finanziario, con l’indicazione delle condizioni di accesso, i criteri e il processo di selezione delle richieste, nonché i connessi esiti, ivi compresi quelli relativi ai risultati conseguiti in relazione alle iniziative finanziate, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28 Norma transitoria

1. Le modifiche concernenti i Destinatari degli interventi di cui all’art. 12, comma 3, del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° maggio 2023.
3. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.